



***“LA TRADIZIONE GIURIDICA
DEI PAESI DELL’AMERICA
LATINA, DELLA CINA, DEL
GIAPPONE, DELL’INDIA E DEI
PAESI ISLAMICI”***

PROF.SSA GAETANA MARENA

Indice

1	IL SISTEMA GIURIDICO DELL'AMERICA LATINA -----	3
2	IL SISTEMA GIURIDICO DELLA CINA E DEL GIAPPONE -----	9
3	L'ESPERIENZA INDIANA -----	14
4	LE PECULIARITÀ DEL DIRITTO ISLAMICO -----	19
	BIBLIOGRAFIA -----	23



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Il sistema giuridico dell'America Latina

I sistemi dell'America Latina vengono comunemente scritti alla famiglia di civil law oppure a quella romanistica, con spiccate originalità rispetto al diritto europeo. Proprio in considerazione di queste caratteristiche, vi sono stati anche tentativi di inquadrare i sistemi dell'area in una famiglia autonoma.

Se si considerano i tre secoli della denominazione coloniale spagnola e portoghese ed il vasto movimento di codificazione successivo all'indipendenza, è difficile negare che la tradizione di civil law costituisca il punto di partenza per lo studio dei sistemi dell'America Latina.

Vige del resto la consapevolezza che questa tradizione abbia assunto alcuni tratti peculiari e che fin dall'indipendenza si sia manifestata l'influenza statunitense, specie nell'area del diritto pubblico, dando luogo ad interessanti contaminazioni tra civil law e common law che hanno fatto parlare di eclettismo dei sistemi dell'America Latina.

Non si deve trascurare l'influenza del diritto autoctono.

Nel corso della storia, infatti, i nuovi detentori del potere, le potenze coloniali, poi le elites creole degli stati indipendenti, ma prima ancora i regni precolombiani, hanno sempre lasciato che le vicende della vita quotidiana continuassero ad essere regolate dal diritto indigeno di tipo consuetudinario.

Indubbiamente, il viaggio della tradizione giuridica in America Latina assume una fisionomia particolare rispetto all'imposizione del diritto europeo in Asia ed in Africa fin dalla vicenda coloniale.

Innanzitutto, poiché la colonializzazione dell'America Latina si verificò quasi tre secoli prima, quindi in base a concezioni politiche e con strumenti tecnici assai diversi da quelli che caratterizzarono il colonialismo del XIX secolo. In secondo luogo, perché nella prima fase della denominazione le civiltà autoctone avanzate vennero rapidamente spazzate via, impedendo così la creazione in America Latina di quella stratificazione tra sistemi giuridici forti che caratterizza ordinamenti come quello indiano o dei paesi islamici.

Mentre per le colonie spagnole l'indipendenza raggiunta tra il 1810 ed il 1825 significò scontri anche cruenti e frammentazione tra più Stati, per il Brasile la rottura dei legami con la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

madrepatria avvenne nel 1822 tramite il passaggio dal rango di colonia a quello di impero autonomo, sebbene governato dalla medesima casa regnante portoghese e quindi non determinò la perdita dell'unità.

In tutti nuovi Stati, comunque, inizialmente l'indipendenza non comportò una cesura dal punto di vista giuridico. Salvo le modifiche apportate da alcune leggi di impronta liberale, rimase in vigore il diritto indiano.

Questo era costituito dal diritto della madrepatria al quale si era aggiunto nel tempo un vasto corpus di disposizioni speciali dettate per le colonie, di contenuto pubblicistico.

Si trattava di un sistema caratterizzato da un forte particolarismo giuridico e da una complessità e contraddittorietà estreme, nonostante le compilazioni promosse da vari sovrani iberici.

Per il diritto civile, il modello al quale si rivolsero fu prevalentemente la Francia, più per l'ammirazione nei confronti di Napoleone che per gli ideali rivoluzionari veicolati dal codice francese.

Sarebbe però riduttivo ridurre il movimento per la codificazione in America Latina come mera imitazione del modello francese. In realtà, esso fu caratterizzato da una produzione originale, legata a grandi figure di giuristi e da un'intensa circolazione interna, favorita dal retroterra culturale comune.

E' possibile distinguere tre fasi.

La prima, immediatamente successiva all'indipendenza, si caratterizza per l'adozione di testi che sono la mera traduzione, talvolta con qualche adattamento, del Code civil. Appartengono a questa fase il codice dell'ex colonia francese di Haiti del 1825, conservato dalla Repubblica Dominicana, una volta raggiunta l'indipendenza nel 1844; i codici civili dello stato messicano dell'Oaxaca, della Bolivia e del Costa Rica.

La seconda fase ha inizio con il codice civile peruviano del 1852 ed è contraddistinta, invece, dal tentativo di riformulare in termini moderni il diritto di epoca coloniale, presentato come espressione della cultura nazionale.

Si continua comunque ad attingere in misura significativa al Code Civil ed ad altre codificazioni europee, ma in quanto queste permettono di individuare gli istituti che devono essere

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

disciplinati dal codice ed offrono una formulazione conforme alla nuova tecnica legislativa di precetti di origine romanistica già parte del diritto vigente.

Laddove venga riscontrata una divergenza tra i modelli stranieri e la soluzione tradizionale, nella maggior parte dei casi prevale quest'ultima e la decisione contraria è sempre il frutto di un'attenta ponderazione.

Il risultato essenziale di questa fase è il codice civile cileno del 1855, opera del giurista di origine venezuelana Andres Bello destinata ad influenzare in una certa misura tutte le successive codificazioni dell'area.

Questo successo è in gran parte attribuibile all'equilibrato compromesso raggiunto tra le istanze liberali espresse dal codice civile francese e le istanze conservatrici della nuova classe dirigente, che si sono tradotte nel mantenimento del diritto tradizionale soprattutto in materia di famiglia e successioni.

Ma tra le fonti di ispirazione di Bello figurano anche Savigny e le principali codificazioni europee dell'epoca, incluso il progetto di codice civile spagnolo del 1851.

Il codice civile cileno si caratterizza inoltre per uno stile letterario ed una struttura più razionale di quella del Code civil e si compone, oltre che di un Titolo preliminare, di quattro libri, relativi a persone; beni; successioni e donazioni; obbligazioni e contratti.

L'ultima fase del movimento per la codificazione, che inizia nel sesto decennio del XIX secolo, è contraddistinta dall'accelerazione e dall'estensione a tutti gli Stati dell'America Latina. Per molti questo significò l'adozione con qualche adattamento del codice cileno. E' il caso di Ecuador, El Salvador, Venezuela, Nicaragua ed Honduras.

In altri Paesi, quali il Messico, il modello francese esercitò l'influenza maggiore, sebbene in via indiretta, tramite il progetto del codice civile spagnolo del 1851.

L'esempio più importante è il codice civile argentino di Dalmacio Velez Sarfield, entrato in vigore nel 1871 ed adottato anche dal Paraguay nel 1876. L'opera è interessante per la varietà dei materiali ai quali attinse il suo redattore e per tale motivo è considerata il prototipo dell'eclettismo latino-americano.

L'esperienza più originale di quest'ultima fase è legata ad un'altra figura di giurista di spicco: Augusto Teixeira de Freitas, autore di un progetto di codice civile brasiliano pubblicato tra il 1860 ed il 1867. Come per il codice civile cileno, il progetto era basato sul diritto nazionale ma

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

risultava chiaramente influenzato dalla Pandettistica tedesca, come dimostra la presenza di una Parte Generale.

Similmente a quanto accaduto in Europa, i mutamenti sociali, politici ed economici verificatisi nel XX secolo hanno reso necessari significativi interventi di aggiornamento dei codici civili latino-americani, ad esempio in materia di diritto di famiglia e del lavoro.

Tale adeguamento è avvenuto principalmente tramite legislazione speciale o in via giurisprudenziale, grazie anche alla costituzionalizzazione di una serie di nuovi diritti. In vari ordinamenti queste esigenze hanno portato a nuovi codici, come quello messicano del 1928 o quello brasiliano del 2003.

Per quanto concerne i codici di commercio, il fenomeno è stato più complicato, perché determinante è stata l'influenza della common law in materia di diritto commerciale, dovuta al predominio dell'Inghilterra prima e degli Stati Uniti poi.

Questo fenomeno si è intensificato nella seconda metà del XX secolo, investendo la stessa formazione dei giuristi.

La crescente influenza statunitense ha preso anche le forme di spinta verso l'armonizzazione e l'unificazione del diritto di tutto il continente americano attraverso il trapianto di istituti e soluzioni statunitensi.

La politica di cooperazione a livello continentale sotto l'egida degli Stati Uniti, il cosiddetto panamericanismo, ha incontrato resistenze da parte di chi vede soprattutto una manifestazione dell'imperialismo statunitense e ad esso contrappone l'ibero-americanismo, ossia l'ideale di un'unificazione del diritto della sola America Latina, fondata sul recupero del patrimonio comune.

In tempi più recenti, il panamericanismo è parzialmente controbilanciato da progetti di integrazione sub-regionale, quali il Mercato comune del Sud, creato nel 1991 da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay.

Volendo entrare più nel dettaglio, il sistema giuridico ha trovato un suo valido punto di riferimento nella costituzione messicana del 1917, punto di arrivo di una lunga e sanguinosa guerra civile, avviata nel 1910 contro il regime dittatoriale del Generale Porfirio Diaz e conclusa con la presa del potere da parte del Governatore dello Stato di Coahuila.

Il documento consta di 136 articoli di chiara impronta progressista, orientati al riconoscimento di diritti sociali, economici e culturali, oltre che civili e politici, come il diritto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

all'educazione, alla salute, alla difesa dell'ambiente ed alla preservazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione allo status del lavoratore ed alle sue prerogative fondamentali.

Sotto il profilo della ripartizione del potere, vi sono l'organizzazione federale, la forma di governo presidenziale, un preciso sistema di pesi e contrappesi, con un Presidente eletto dal popolo per sei anni, non rieleggibile.

Il generale accoglimento del principio della separazione dei poteri non si traduce sempre nel riconoscimento agli stessi di un uguale peso. Benchè la forma più diffusa in America Latina sia quella presidenziale sull'esempio statunitense, il potere attribuito al Presidente ed all'Esecutivo risulta molto più concentrato e forte di quanto non emerga nel modello di riferimento.

A questo si aggiunge il ruolo che hanno avuto lo strumento dell'emendamento costituzionale e la disciplina dello stato di emergenza. Soprattutto quest'ultima ha spesso favorito sviluppi in senso autoritario dell'ordinamento giuridico attraverso il meccanismo della deroga.

Il sistema giuridico latino-americano si caratterizza poi per l'attenzione alle garanzie processuali di tutela dei diritti fondamentali ed alla giustizia costituzionale.

L'America Latina rappresenta infatti un vero e proprio laboratorio di tecniche e strumenti peculiari. Si pensi ad esempio al recurso de amparo, che merita specifica menzione non solo per la diffusione che ha avuto, a partire dalla costituzione dello Yucatan del 1841 in tutta l'area latino-americana; ma soprattutto per l'espansione e l'influenza registrate in Europa.

A partire dall'incorporazione nella Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo del 1969, l'azione di amparo ha assunto una dimensione internazionale. La dottrina parla di amparo interamericano.

L'art. 25 della Convenzione sancisce, infatti, per ciascun individuo "il diritto ad un accesso semplice e rapido o qualsiasi altro ricorso effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione contro gli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali".

Il processo di internazionalizzazione dei diritti umani e della loro tutela sembrerebbe così inaugurare una nuova fase del costituzionalismo latino-americano, più attenta al dato reale rispetto a quello formale ed ormai consapevole che proclamare la libertà e porre limiti al potere non può essere sufficiente al consolidamento democratico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Fondamentale è, altresì, un canno al sistema giudiziario.

La quasi totalità degli ordinamenti latino-americani riconosce ai giudici garanzie ed immunità costituzionali.

L'art. 95 della costituzione brasiliana, ad esempio, prevede per essi la nomina a vita, l'inalienabilità e stabilisce espressamente che le indennità percepite per i servizi resi non potranno essere diminuite finché i giudici rimarranno in carica.

L'art. 154 della costituzione della Costa Rica sancisce, invece, che il potere giudiziario è soggetto soltanto alla costituzione ed alla legge e le sentenze che emana nelle materie di propria competenza non gli impongono altre responsabilità se non quelle espressamente previste dai precetti legislativi.

Differenze importanti sussistono per quanto concerne le procedure di nomina dei giudici superiori. Negli ordinamenti a maggiore influenza statunitense, i giudici della Corte suprema sono nominati dal Presidente con l'approvazione del Senato; altri sistemi invece vedono un maggior coinvolgimento dell'Assemblea legislativa.

Per il diritto processuale, il modello diffuso in tutti i Paesi dell'area, sia in campo civile sia in campo penale, è quello di civil law, benché anche qui si sia manifestata l'influenza statunitense.

In ambito civile, l'influenza si è manifestata nell'adozione di alcuni istituti tipici statunitense, come la class action; in ambito penale, negli ultimi anni si è registrato l'abbandono del modello inquisitorio in favore di quello accusatorio.

2 Il sistema giuridico della Cina e del Giappone

La Cina ha rappresentato il Paese dominante dell'area est asiatica, essendo stata, fin dalle origini, al centro del mondo, avendo sviluppato prima di tutti gli elementi propri di una civiltà, quali la lingua, un pensiero filosofico ed alcuni istituti giuridici.

Da un punto di vista storico, nel II secolo a. C., si viene a creare un impero a vocazione centralizzata, con la formazione di uno Stato unitario che permane fino ai giorni nostri. A partire dal 206 a. C. l'Impero cinese fonda il proprio sistema istituzionale e culturale su due scuole di pensiero: quella legista e quella confuciana che diviene ben presto ideologia di Stato.

Il confucianesimo tende a riprodurre l'ordine naturale delle cose all'interno del quale è necessario il rispetto del principio gerarchico e del principio di differenziazione.

In base al primo principio, partendo da una concezione gerarchica dei rapporti sociali, l'inferiore deve obbedire agli ordini del superiore, ma quest'ultimo deve proteggere, consigliare ed educare l'attività dell'inferiore per non rischiare di perderne il rispetto.

Il principio di differenziazione, invece, può essere considerato come un corollario di quello gerarchico, in quanto ciascuno, all'interno della piramide gerarchica, deve rivestire un determinato ruolo, mantenendo una posizione differenziata.

Il confucianesimo identifica l'armonia nazionale come una condizione di pace e di equilibrio nei rapporti interpersonali e nei rapporti tra l'individuo e la società. Tende, in una ricercata assenza di conflitti personali e sociali, a costruire una società in cui la legge rappresenta un male necessario volto alla repressione di comportamenti contrari all'ordine naturale.

Emerge, senza dubbio, il connotato penale che la legislazione cinese ha posseduto fin dalle origini. In base al diritto tradizionale cinese, la legge non sarebbe necessaria se tutti osservassero i riti e si comportassero conformemente alla loro posizione nella società. Conseguono l'avversione nei confronti dei Tribunali e della risoluzione formale delle controversie e, per contro, l'esaltazione della conciliazione e della mediazione.

I conflitti ed i processi vengono visti come eventi disdicevoli ed il confucianesimo chiede di non accendere liti giudiziarie. La società deve vivere e lavorare per ricercare l'armonia, la conciliazione e per non rompere l'ordine sociale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Questa è in realtà una dottrina che penetra fino agli strati più bassi della società e che per molto tempo ha fatto pensare che in Cina non vi fosse diritto.

Nel susseguirsi delle dinastie, viene a fissarsi in modo indelebile un'organizzazione istituzionale al cui interno si instaura il sistema giuridico cinese. Il territorio imperiale viene suddiviso in unità amministrative decentrate e tale struttura è ancora oggi riscontrabile. L'impero fonda allora il suo assetto istituzionale sulla cooperazione di strutture di potere periferico formalmente al di fuori dell'operato statale.

Il sistema giuridico cinese, secondo le parole di Paolo Grossi, è un ordinamento del sociale, che vive nella sua versione autoctona prima del massiccio arrivo delle potenze occidentali.

In effetti, la storia della Cina trae la sua origine dalle famose guerre dell'oppio.

Nel 1842 la Cina esce sconfitta dal primo conflitto e l'Inghilterra, potenza occidentale vincitrice, la obbliga a firmare il primo di una serie di trattati detti ineguali al fine di imporre il suo dominio economico e di influenzare la politica interna dell'Impero celeste.

Da un punto di vista giuridico, degne di nota sono le clausole di extraterritorialità, dalle quali si comprende l'avvio del procedimento di occidentalizzazione.

Con tali clausole si prescrive che in tutti i procedimenti giudiziari in cui è coinvolto il cittadino di un paese straniero, la vertenza debba risolversi davanti al tribunale consolare che deve decidere in base a regole straniere, fintanto che il sistema giuridico cinese non risulti conforme alle pretese occidentali di tutela, caratteristiche di uno Stato moderno di diritto.

Nel 1906 l'Impero cinese promulga un editto sulla preparazione di una costituzione basata sull'osservazione dei maggiori modelli stranieri, sebbene mediati da una mediazione particolare della costituzione giapponese del 1889.

Svariati sono i progetti di costituzioni che si susseguono, ma, a causa delle vicende storiche che caratterizzano la Cina di quel periodo, nessuno di questi riesce a radicarsi nel paese; essi rimangono piuttosto prodromici alla codificazione degli anni 30 della Cina repubblicana. In quegli anni, la Cina prova a riformare le modalità per il reclutamento della burocrazia imperiale, abolendo il sistema degli esami imperiali basati sullo studio dei classici confuciani.

Sotto la guida del partito nazionalista cinese, tra il 1927 ed il 1949, per la Cina inizia una nuova e complessa fase di codificazione stimolata dal confronto con la legislazione delle potenze coloniali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Strumentale alle codificazioni degli anni 30 è il programma costituente ideato da Sun Zhongshan, che inserisce nello statuto del partito i tre principi del popolo, quello di nazionalità, quello di benessere e quello di democrazia.

Il primo è assimilato ad un principio di stato nazionale su modello occidentale, il secondo fa riferimento alla cura della sussistenza collettiva del popolo ed il terzo affianca alla tripartizione tradizionale cinese delle magistrature dell'amministrazione imperiale, della censura e della selezione per esame dei funzionari, la tripartizione dei poteri di Montesquieu.

I Sei Codici (o le sei leggi) successivamente emanati consistono in una legge costituzionale, in un codice civile ed in un codice penale, nei codice delle relative procedure e nella legge sull'organizzazione giudiziaria, tutti entrati in vigore tra il 1928 ed il 1935. Si ispirano al diritto tedesco, filtrato, per ciò che concerne la lingua e la traduzione, dal diritto giapponese. La struttura risente inevitabilmente dell'influenza pandettistica.

La legge costituzionale provvisoria del 1932, sempre ad imitazione del modello tedesco e di quello giapponese, organizza il sistema delle corti ordinarie su tre livelli al cui vertice sta una Corte suprema al cui vertice sta una Corte suprema, già presente nella prima legge sull'organizzazione del sistema giudiziario del 1910. Inoltre con l'introduzione di formalismi e regole processuali, si afferma anche la necessari età di specifiche competenze giuridiche per magistrati ed avvocati.

La costituzione del 1982, tutt'oggi in vigore, segna un distacco rispetto alle costituzioni socialiste. Essa è la principale fonte del diritto, sebbene non supportata da un organo competente a giudicare la legittimità costituzionale delle leggi. La mancanza di un controllo di costituzionalità delle leggi da parte di un organo diverso da quello legislativo fa sì che in Cina più che di giustizia costituzionale si possa parlare di supervisione costituzionale.

Infatti, la Carta costituzionale stabilisce che tutti gli organi statali, le forze armate, ogni partito politico e organizzazione sociale, ogni impresa ed ogni istituzione devono conformarsi alla stessa ed alle leggi. Ogni atto che la violi deve essere investigato. Nessuna organizzazione e nessun individuo ha il privilegio di porsi al di sopra della costituzione e della legge. L'investigazione di condotte anticostituzionali spetta alla Procura nell'ambito del controllo di legalità.

E' lo stesso organo legislativo, ovvero l'Assemblea Nazionale del popolo, che si riunisce in sessione plenaria una volta l'anno per non più di tre settimane, che deve sorvegliare l'applicazione

della costituzione nel suo insieme, coadiuvata dal suo Comitato Permanente, anch'esso organo legislativo attivo.

La costituzione è stata emendata fino ad oggi quattro volte ed in tutte le modifiche è possibile ravvisare la strumentalità degli emendamenti rispetto alla politica della porta aperta.

Nel 1988 lo Stato ammette l'esistenza del settore privato dell'economia; in particolare, pur restando la terra di proprietà statale, viene protetto il diritto d'uso della stessa, che, siccome trasferibile, è suscettibile di valutazione economica.

Nel 1993 nasce nella costituzione cinese l'economia privata; mentre per ciò che riguarda le modifiche del 1999, grande importanza va attribuita all'affermazione esplicita del principio del governo della legge.

Nel 2004 si rafforza la garanzia della proprietà privata e si afferma che lo Stato rispetta e protegge i diritti umani.

Per quanto riguarda il Giappone, questi, nel V secolo dopo Cristo, adottò insieme alla struttura cinese, alla religione buddista ed a buona parte della filosofia confuciana, anche i principi giuridici vigenti in Cina, quali la diffidenza nei confronti della legge, la preferenza per la risoluzione conciliativa e non conflittuale delle dispute, la struttura gerarchica della società e del diritto.

Diversamente dal confucianesimo di matrice cinese, però, il Giappone rifiutò di considerare l'imperatore legittimato da altro che non fosse la propria discendenza diretta dall'idea del sole e di non divulgare al popolo la conoscenza delle leggi, per tenerla invece riservata ai funzionari.

Anche le leggi imperiali emanate tra il VII e l'VIII secolo, in materia penale ed amministrativa, risentono dell'influenza cinese.

Queste norme non hanno trovato grande applicazione, in quanto via via sostituite da regole e consuetudini locali di origine nobiliare o militare, ossia da coloro che nel corso della storia hanno detenuto il potere reale a fronte del potere solo formale dell'Imperatore.

Se il regime Tokugawa riuscì ad assicurare stabilità per oltre due secoli, si dimostrò inadeguato a far fronte alle esigenze di un mondo che nella seconda metà del XIX secolo cambiava vertiginosamente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da un lato, lo sviluppo dell'economia metteva in crisi la tenuta di una struttura sociale molto rigida e il modello confuciano di gestione delle liti fuori dal controllo giudiziario. Dall'altro, l'isolazionismo politico non riuscì a far fronte alla pressione delle potenze occidentali che, a metà ottocento, costrinsero il Giappone all'apertura delle frontiere ed alla firma dei trattati ineguali.

Il regime crollò di fronte alla crisi del 1868 e ci fu il ripristino dell'autorità imperiale, in particolare, dell'Imperatore Mutsuhito, passato alla storia con il nome di Meiji.

Con questo Imperatore, iniziò un periodo di riforme e di modernizzazione del Giappone (la Restaurazione Meiji) che toccò in maniera significativa il diritto ed il sistema delle fonti. Il diritto in vigore all'epoca Tokugawa non poteva competere con i diritti occidentali, né aveva in sé le potenzialità per essere facilmente riformato secondo un disegno coerente. Fu inevitabile rivolgersi al diritto occidentale ed in particolare alla civil law.

Il successo e la fama del codice napoleonico determinarono attenzione per il sistema francese, come dimostra il primo codice dell'epoca Meiji,.

Ben presto però gli studiosi compresero che l'imitazione dovesse avvenire sulla base di una comparazione che portasse all'individuazione non di un modello ideale ma del modello migliore, più adatto alle esigenze del Paese. Da questo orientamento che finì per privilegiare il diritto tedesco scaturirono il codice di procedura civile del 1890, il codice del commercio ed un nuovo codice penale e di procedura penale del 1907.

Più complessa fu invece la preparazione del codice civile.

Un primo progetto, redatto nel 1890 sulla base del codice napoleonico, non entrò mai in vigore, perché urtava in certi settori, quali quello della famiglia e delle successioni, con la tradizione culturale giapponese. Nel 1898 entrò in vigore un nuovo testo, elaborato da una commissione di tre giuristi giapponesi, che, pur basato sul BGB, riusciva a conciliarsi con la tradizione. Nel 1889 entrò in vigore la costituzione, che prendeva a base il modello prussiano, centrato anch'esso sul potere di vertice dell'Imperatore, pur se l'Imperatore giapponese poteva contare su un'origine divina, sconosciuta a qualsiasi omologo occidentale.

3 L'esperienza indiana

Dopo la lunga dominazione britannica nel subcontinente indiano si è avuta la penetrazione della common law nella vita giuridica del Paese a scapito del diritto indigeno.

Il campo di applicazione del diritto indu', all'origine del diritto comune di tutta l'India, è andato via via restringendosi, prima a causa delle denominazioni straniere poi, successivamente all'indipendenza, per volontà dello Stato di legiferare in ogni settore della società indiana.

Se nel diritto indiano sono confluite varie tradizioni, il modello inglese ha avuto un'influenza determinante sull'evoluzione morfologica del sistema giuridico contemporaneo dell'India.

Senza dubbio, il diritto indu', legato alla tradizione induista, è il più antico sistema di diritto esistente al mondo. Questa affermazione può essere considerata veritiera se si tiene presente che già i Veda, i testi sacri della religione induista risalenti ad epoche diverse della storia indiana, possono essere ritenuti testi da cui discendono regole di comportamento sociale.

L'India antica non riconosceva la nozione di diritto positivo; le regole giuridiche non si presentavano in modo autonomo rispetto alle norme attinenti alla sfera morale che disciplinavano la vita dell'individuo. La società era organizzata in base a categorie sociali cui il singolo apparteneva per effetto della nascita ed alle diverse categorie corrispondeva un diverso codice di comportamento o dharma.

Il dharma, imperniato sull'idea dei doveri e non dei diritti, è un insieme di precetti, privi di sanzione, religiosi, etici, di prevenzione e di composizione di conflitti, fondati sulla credenza che esista un ordine dell'universo, inerente alla natura delle cose, che l'uomo non deve turbare.

I primi scritti relativi al dharma appaiono intorno al VI secolo a.C. e portano il nome di dharmasastra, ovvero ampie raccolte di regole redatte da saggi dei tempi che hanno avuto una visione veritiera dell'ordine divino.

I dharmasastra, che sono circa cento, formano un precetto unico, quale che sia la data della loro redazione e per conoscere il dharma bisogna considerare il loro insieme. Secondo l'opinione più ortodossa, i dharmasastra si basano sulle scritture del sacro Veda. Però, la base dei

dharmasastra si può ritrovare nelle diverse consuetudini che venivano rispettate dagli indu' nelle relazioni sociali e nel campo religioso.

Ciò spiega perché i dharmasastra sono molto diversi tra loro e risalgono ad epoche diverse.

La produzione continuò anche nell'epoca posta-classica del diritto indu', mentre, dall'XI al XVII secolo, esigenze di razionalizzazione dei testi esistenti portarono alla redazione di nuove opere, i nibandha, affinché raccogliessero tutte le fonti dedicate ad un dato problema o ad un dato istituto, le confrontassero e ne risolvessero le contraddizioni.

La storia del diritto inglese in India ha avuto inizio nel secolo XVII, durante il Regno di Elisabetta I, con la nascita nel 1600 della Compagnia delle Indie, che conquistò il monopolio commerciale sull'Oceano Indiano. Questa Compagnia ebbe completa giurisdizione sui sudditi inglesi presenti, che da semplici mercanti in cerca di privilegi di carattere commerciale divennero i nuovi dominatori del subcontinente indiano.

Nei territori al di fuori delle capitali dove operavano le corti amministrate dalla Compagnia delle Indie, il diritto inglese risultò di difficile applicazione. Nel 1772, il governatore Warren Hastings dispose che le corti avrebbero dovuto seguire il diritto indu' o il diritto musulmano in materia di successioni, ma trinomio, casta e di usi legati alla religione.

La penetrazione della common law in India si è verificata gradualmente durante il periodo della denominazione britannica che, a differenza di quella islamica, ha avuto un'influenza determinante sull'evoluzione del diritto indu'.

Con l'amministrazione britannica, sia il diritto indu' sia il diritto islamico vennero trattati come leggi di eccezione. Il nuovo diritto di ispirazione inglese, applicabile a tutti gli abitanti dell'India, senza riguardo alla loro religione, prese col tempo a regolare settori sempre più importanti della vita sociale imponendosi, per la prima volta, come diritto territoriale.

La costituzione di un tale diritto sembrò il mezzo migliore per regolare rapporti tra persone appartenenti alle diverse comunità presenti nel subcontinente indiano. Accanto agli indu' ed ai musulmani coesistevano minoranze non trascurabili di ebrei e cristiani.

I britannici, una volta consolidato il loro controllo sul subcontinente, vi insediarono i giudici metropolitani che avrebbero dovuto applicare il loro diritto personale. Tuttavia, l'operato dei giudici portò ad una distorsione del diritto indu' tale che erano le stesse parti a chiedere di sottoporre il loro rapporto alla common law dotata di certezza maggiore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

In realtà, di fronte alle numerose lacune rivenute nei testi tradizionali, i giudici inglesi non poterono fare a meno di sviluppare norme spesso influenzate dalla common law ed elaborate in seguito ad un'indagine comparatistica.

Stravolgimenti notevoli furono dovuti anche all'introduzione nel giudizio delle regole probatorie inglesi, che modificarono tutti i presupposti dell'applicazione del diritto indu'. Istituti come il trust, tratti dall'equity, vennero poi chiamati in causa per regolare i rapporti tra i membri di una comunione di beni familiari o lo statuto delle fondazioni indu' senza scopo di lucro.

Se il diritto indu', infatti, aveva disciplinato in modo preciso la famiglia, la casta, la terra e le successioni, si era, invece, poco curato delle obbligazioni ed, in particolare, non prevedeva rimedi laddove il debito non venisse pagato sebbene il mancato adempimento fosse considerato un peccato.

Il diritto indu' fu, allora, confinato dalle corti solo nelle materie sopra ricordate, venendo soppiantato da una Anglo-Indu law che non dovette piu' attingere alla letteratura giuridica tradizionale, sviluppandosi in un case-law che veniva applicato dai Tribunali indiani.

Con il tempo, un numero sempre maggiore di decisioni giudiziarie, opera dei giudici inglesi dei Tribunali indiani, venne pubblicato e fu, dunque, a disposizione di avvocati e giudici, i quali trovarono piu' congeniale ispirarsi a questi precedenti, considerandoli vincolanti secondo la regola dello stare decisis, piuttosto che continuare a cercare la regola di diritto applicabile nella trama delle fonti indu'.

Cessò, pertanto, la redazione di raccolte di diritto personale e cominciarono a diffondersi le raccolte di giurisprudenza, organizzate secondo i concetti e le categorie inglesi.

La giurisprudenza ebbe allora un ruolo fondamentale nella deformazione del diritto indu' e nella nascita del nuovo sistema giuridico.

Il risultato di questa anglizzazione del diritto indu' portò ad alcuni mutamenti considerevoli: il dharma fu considerato come un diritto astratto e naturale, tradotto in norme positive, cioè in norme poste dallo Stato e non dalla divinità; la consuetudine, teoricamente considerata suscettibile di applicazione, assunse un ruolo limitato, almeno per ciò che concerne il contenzioso amministrato dai Tribunali.

Il diritto conclamato come ufficiale fu, infatti, un diritto solo per elites, mentre il diritto popolare continuò ad essere consuetudinario.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Con il Charter Act del 1833, si apre un nuovo periodo nella vita giuridica indiana, quello della codificazione, grazie all'amplessima diffusione avutasi nel subcontinente delle idee di Jeremy Bentham.

Quest'ultimo, autore nella madrepatria di una vera e propria battaglia per la codificazione, aveva fatto riferimento, a titolo di esempio, proprio al subcontinente indiano, pieno di differenze e di lacune sul piano giuridico, per far comprendere quanto l'esigenza della codificazione fosse universale.

La codificazione apparve lo strumento migliore per trapiantare in India il diritto inglese ed abolire radicalmente le istituzioni tradizionali della civiltà indiana.

Le nuove leggi, pur tenendo presenti le particolarità dell'India, introdussero grossi nuclei di diritto inglese. Tuttavia, nel processo di codificazione, i riformatori britannici non si limitarono unicamente a questa fonte di ispirazione, ma guardarono anche ad altre esperienze giuridiche che, nel continente europeo e quello americano, si erano sviluppate o si stavano sviluppando.

Il lavoro di codificazione realizzato in India fu apprezzato anche all'estero.

I codici indiani servirono da modello per altre parti dell'impero inglese ed anche l'Inghilterra prese a prestito talune disposizioni dello Indian General Clauses Act del 1868 per incorporarle nel suo Interpretation Act del 1889.

L'arte di legiferare in lingua inglese beneficiò considerevolmente dello sforzo compiuto in India, aprendo la strada a quel processo che si verificò in Inghilterra nel corso del XIX secolo.

Importante fu il ruolo del potere giudiziario, che, alla maniera inglese ed americana, costituisce la spina dorsale del sistema giuridico.

In India non esiste, però, un apparato giudiziario per l'Unione ed un altro separato per gli Stati federati, ma è presente un unico corpo costituito dalle corti superiori degli Stati, con al vertice la Corte suprema che ha sede a Nuova Delhi.

La stessa funzione di freno della Corte suprema indiana al potere del governo centrale è stata, poi, acquisita dalla Corte con il succedersi degli anni senza un piano preordinato. Infatti, la Corte suprema, inizialmente investita del solo potere di pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi statali e federali, nel tempo si è attribuita anche il potere di controllare l'attività costituente del corpo politico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il sistema giuridico dell'India, che si presenta oggi, non rientra in nessuna categoria nota. Il diritto indiano si sta evolvendo e sta voltando le spalle ai modelli europei ed occidentali, preferendo elaborare metodi nuovi e piu' rispondenti alla situazione locale per affrontare problemi complessi di natura sostanziale e giuridica.

Nel diritto attualmente vigente in India sono rinvenibili non solo tracce di common law, ma anche alcune piu' recenti tracce riconducibili agli ordinamenti di civil law; la presenza di queste ultime nel subcontinente indiano può essere considerata espressione di quel processo di avvicinamento tra common law e civil law che si sta verificando all'interno della tradizione giuridica occidentale.



4 Le peculiarità del diritto islamico

Il diritto islamico, pur contraddistinguendosi per essere confessionale, personale, extratestuale, non è mai stato completamente impermeabile alle influenze esterne.

Due sono stati i momenti di particolare apertura del diritto islamico verso elementi di diritto straniero: i primi due secoli della sua formazione (VII e VIII secolo) ed il periodo pre e post coloniale (XIX e XX secolo).

Per quanto riguarda il secondo momento, l'influenza occidentale ha avuto alla sua base, oltre alle spinte dirette del colonialismo, anche la dialettica tra *saria* e *siyasa sariia*. Se la prima è definibile come legge rivelata da Dio rivolta ai soli musulmani per regolare la dimensione esteriore della loro vita, la seconda corrisponde al diritto promanante dal potere politico o dal governo.

A caratterizzare l'incontro tra il diritto islamico ed i due modelli giuridici occidentali, quello francese e quello inglese, fu il complesso impatto che questi ebbero sulla cultura giuridica dei paesi islamici, differente a seconda del periodo, del paese e del campo del diritto.

Questi modelli provocarono una trasformazione articolata del diritto islamico, caratterizzata da fasi alterne, tese tra l'aspirazione all'occidentalizzazione ed il timore della dissoluzione interna.

Questa tensione tra modernità e tradizione portò in alcuni casi ad una recezione diretta dei modelli europei, in altri ad una recezione più cauta o ad un uso formale di tali modelli, adattati ed islamizzati. Si trattò di una trasformazione del diritto detta anche di acculturazione, che indicava il passaggio da un diritto primitivo ad uno civilizzato, un passaggio cioè ad una cultura del diritto.

In questo processo, netto fu il prevalere del modello francese su quello inglese, dimostrato dal fatto che anche i paesi che subirono la dominazione inglese recepirono alcune istituzioni o modelli di codice civile vicini a quello francese. Tra i fattori che determinarono il prevalere di quest'ultimo modello vi furono sicuramente il codice francese e l'autorità della dottrina francese.

L'influenza occidentale che seguì l'espansione francese ottocentesca portò alla compresenza di norme di origine diversa in un pluralismo giuridico non sconosciuto al mondo arabo-musulmano. Il governo coloniale s'inserì all'interno di un diritto già stratificato, apportando nuove pluralità.

Non tutti i settori del diritto islamico furono influenzati allo stesso modo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Se il diritto delle obbligazioni e dei contratti, così come il diritto commerciale, il diritto costituzionale e la procedura civile subirono in molti paesi quasi completamente l'influenza occidentale, la *sariia* continuò invece ad avere applicazione nell'ambito del diritto di famiglia e delle successioni, cuore del diritto islamico e suo dominio sacro.

Questo spazio lasciato alla *sariia* ed alle consuetudini locali nel settore della famiglia e delle successioni, pur con le riforme e la codificazione, trovò inizialmente spiegazione non solo in quanto ambito maggiormente considerato dal Corano, ma anche nel limitato interesse che questa branca del diritto rivestì per i colonizzatori.

Con il tempo, la riflessione occidentale ha iniziato a guardare con maggiore attenzione anche il diritto di famiglia, con particolare riferimento a quei settori ritenuti compatibili con i diritti fondamentali. A seguito del rafforzamento della protezione dei diritti umani e dell'aspirazione occidentale alla loro diffusione nel mondo, il diritto di famiglia è diventato un settore chiave, sempre più interessante agli occhi occidentali e sempre più oggetto di dibattito non solo teorico.

Premesso che considerare ogni modernizzazione del diritto islamico come frutto esclusivo dell'influenza europea su di esso sarebbe errato, è possibile affermare che già a partire dall'indipendenza nazionale, accanto al processo di modernizzazione, iniziò anche un processo di rinascita culturale tendente a ripristinare e rafforzare l'uso dei principi della *saria*.

Si tratta di un processo di riforme succedutosi in due fasi e che può suddividersi in una prima fase chiamata modernista, di adattamento dell'Islam alle esigenze contemporanee, tesa a modificare le parti della sua cultura considerate superate ed in una seconda, detta riformista, diretta alla ricerca di una rinascita interiore dell'Islam.

Per quanto riguarda le fonti del diritto islamico, queste sono quattro e comprendono il Corano (il libro delle rivelazioni del Profeta Muhammad), la *sunna* (la consuetudine, rinvenibile nei racconti inerenti il comportamento del Profeta trasmessi oralmente o per iscritto), l'*igma* (l'accordo delle comunità, divenuta poi accordo delle comunità dei dottori su una data questione) ed infine il *qiyas* (il procedimento analogico).

Si tratta di fonti che già a partire dalla morte del profeta Muhammad ricevettero un peso ed un'interpretazione diversi, a seconda delle differenti sette in cui da subito si divisero il mondo islamico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'espressione "paesi islamici", "paesi arabi" e "paesi del Medio Oriente" sono locuzioni non coincidenti tra loro, anche se a volte erroneamente considerate sinonimi nell'uso comune. Le prime due espressioni si sovrappongono in alcuni casi, ma non sempre coincidono.

Se è vero che i Paesi arabi sono anche paesi musulmani, non tutti i paesi musulmani sono anche paesi arabi.

La lingua araba, elemento distintivo dei paesi arabi, è presente solo nei paesi collocati in un'area geografica, comprendente i paesi del Nord Africa ed i paesi della penisola arabica, affacciati tra il Mar Rosso ed il Golfo Persico. La religione islamica ed il diritto islamico sono invece diffusi al di là di questa area, in una zona più vasta, tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico.

I paesi islamici costituiscono un'area vastissima, comprendente ben oltre cinquantaquattro stati, molto eterogenea.

Solo con riferimento all'area del diritto, quella del diritto privato, un'autorevole dottrina è riuscita a ridurre la varietà e la pluralità degli ordinamenti islamici, individuando tre modelli: un modello ottomano, un modello egiziano, un modello magrebino che, in tempi differenti ed a seconda dell'area geografica, hanno subito diverse influenze del sistema della civil law.

Il modello ottomano, il più antico e duraturo, si caratterizzò per l'imitazione del modello francese sia nella scelta della duplicazione delle fonti del diritto privato sia per l'opera di consolidazione delle norme in materia di obbligazioni e contratti, denominata Magalla o code civil ottoman.

La Magalla fu una consolidazione di norme di diritto musulmano e fu interpretata diversamente: o come primo codice musulmano laico non islamico avviato sotto l'influsso di concetti europei o come primo codice musulmano solo esteriormente europeo.

Il modello magrebino, il più recente, si manifestò in Tunisia tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Si distinse dal modello ottomano e da quello egizio per aver preso in considerazione solo la materia delle obbligazioni e dei contratti.

La codificazione delle obbligazioni e dei contratti, denominata Code Santillana, consisteva in una consolidazione di norme di diritto musulmano organizzate in uno schema romanistico. Entrò in vigore nel 1906 e fu recepito, come codice delle obbligazioni e contratti, in Marocco.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Anche il modello egiziano si caratterizzò, come quello ottomano, per l'iniziale codificazione bipartita tra diritto commerciale e diritto civile. Se il modello ottomano codificò solo il diritto commerciale, lasciando la materia delle obbligazioni e dei contratti ad una mera consolidazione di norme, il modello egiziano riprodusse la duplicazione delle fonti napoleoniche, cioè il codice civile ed il codice di commercio con appendice per il codice marittimo.

Successivamente, a partire dalla fine del XIX secolo, dopo le prime codificazioni, ispirate la codice francese, il modello egiziano manifestò maggiore autonomia, sia nella riforma penale del 1904 e del 1937 sia soprattutto in quella del codice civile del 1949.

Quest'ultimo fu il vero codice civile arabo, che fu imitato da vari paesi e che consacrò il diritto musulmano come fonte formale del diritto egiziano.



Bibliografia

- V. Varano- V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2010.
- G. Ajani, *Sistemi giuridici comparati, lezioni e materiali*, Torino, 2005.
- G. Ajani, *Diritto comparato e diritto internazionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001.
- M. Ancel, *Utilità e metodi del diritto comparato*, Napoli, 1974.
- G. Benacchio, *Diritto privato della Comunità Europea*, Padova, 2010.
- M. Cappelletti, *Il diritto comparato ed il suo insegnamento in rapporto ai bisogni della società moderna*, in *Processo e ideologie*, Bologna, 1969.
- D. Corradini, *Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971.
- F. Galgano, *La lex mercatoria*, Bologna, 2010.
- Gambaro- R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, Utet, 2008.
- N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1989.
- A. Cannata- A. Gambaro, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, vol. II, *Dal Medioevo all'epoca contemporanea*, Torino, 1984;
- M. Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi in diritto comune*, Milano, 1968.
- M. Cappelletti, *Il diritto comparato ed il suo insegnamento in rapporto ai bisogni della società moderna*, in *Processo e ideologie*, Bologna, 1969.
- Candin- A. Gambaro, *Casi e materiali per un corso di diritto privato comparato. Le tradizioni di Common Law w civil law*, Torino, 2005.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- M. Cappelletti, Dimensioni della giustizia nella società contemporanea, Bologna, 1994.
- Cassese, Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, 1984.
- P. Catalano, Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano, in Diritto e persone: studi su origine e attualità del sistema romano, Torino, 1990.
- R. Cavalieri, La legge e il rito: lineamenti di storia del diritto cinese, Milano, 1999.
- V. Denti, Diritto comparato e scienza del processo, in Riv. Dir. proc., 1979.
- G. Gorla, I Tribunali supremi degli Stati preunitari italiani quali fattori dell'unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione tra Stati, Milano, 1983.
- G. Gorla, Le raccolte di giurisprudenza e le tecniche di interpretazione delle sentenze, IDEM.
- G. Gorla, Il diritto comparato in Italia e nel mondo occidentale e una introduzione al dialogo civile law- common law, Milano, 1983.
- N. Irti, Codici. Una riflessione di fine millennio, Milano, 2002.
- M. Lupoi, Alle radici del mondo giuridico europeo, Roma, 1994.
- U. Mattei, Common Law: il diritto angloamericano, Torino, 1992.
- U. Mattei- P. G. Monateri, Introduzione breve al diritto comparato, Padova, 1997.
- G. B. Portale, Lezioni di diritto privato comparato, Torino, 2001.
- G. Ponzanelli, Critica del danno esistenziale, Padova, 2003.
- P. Rescigno, Manuale di diritto privato, Milano, 2000.
- M. Lupoi, Alle radici del mondo giuridico europeo, Roma, 1994.
- M. Lupoi, Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli, 2001.
- J. Luther, Il costituzionalismo può essere praticato anche da un giudice cinese?, in G. Ajani- J. Luther, Modelli giuridici europei della Cina contemporanea, Napoli, 2009.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- B. Markesinis, Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto privato comparato, Bologna, 2009.
- S. Rodotà, Ipotesi sul diritto privato, in *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971.
- S. Rodotà, Un codice per l'Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano, 2002.
- G. Rolla, Il nuovo costituzionalismo iberoamericano. Alcune considerazioni introduttive, in E. Rozo Acuna, *Il costituzionalismo del Messico e dell'America centrale. Evoluzione* R. Sacco, *Il substrato romanistico del diritto civile dei paesi socialisti*, in *Riv. Dir. civ.*, 1969.
- G. Rolla, la tutela diretta dei diritti fondamentali da parte dei Tribunali costituzionali in America latina.
- P. Rossi, Tra incorporazione e reinvenzione: riflessioni sistemo logiche sulla recezione dei modelli giuridici nella Repubblica popolare cinese, in G. Ajani- J. Luther, *Modelli giuridici europei della Cina contemporanea*.
- E. Rozo Acuna, *Il costituzionalismo del Messico e dell'America centrale. Evoluzione politico-costituzionale e carte costituzionali*, Torino, 2008.
- M. L. Ruffini Gandolfi, *Atti parlamentari e interpretazione della legge nel diritto inglese*, in *Riv. Dir. civ.*, 1998.
- R. Sacco, *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980.
- R. Sacco, *Negoziato giuridico*, in *Digesto IV, Sez. Civile*, Torino, 1995.
- Schiavone, *L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005.
- J. Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, 1995.
- P. Sereni, *Funzione e metodo del diritto comparato*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1960.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Simoni, Una macchina risarcitoria. Regole, attori, problemi del modello svedese di riparazione del danno alla persona, Torino, 2001.
- Simoni, la tradizione giuridica dei Paesi nordici, Torino, 2008.
- Somma, L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, 2001.
- S. Sonelli, L'accesso alla corte suprema e l'ambito del suo sindacato: un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparativistica, Torino, 2001.
- P. Stein, I fondamenti del diritto europeo, Milano, 1987.
- G. Tarello, Le idee della codificazione, in S. Rodotà, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971.
- M. Taruffo, Il processo civile di civil law e di common law: aspetti fondamentali, in Foro it., 2001.
- M. Timoteo, Un Paese due sistemi. Il diritto cinese tra civil law e common law, in Riv. Tri. Dir. proc. civ., 2009.
- M. Torri, Storia dell'India, Bari, 2007.
- Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2009.
- P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2005.
- F. Valguarnera, Le riforme del processo civile in Norvegia: qualche riflessione comparativa, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2008.
- F. Valguarnera, Accesso alla natura tra ideologia e diritto, Torino, 2010.
- V. Varano, organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna, Milano, 1973.
- V. Varano, Verso un nuovo ruolo del giudice in Inghilterra, in Riv. Dir. civ., 2002.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- V. Varano, Civil law w Common law: tentativi di riflessione su comparazione giuridica e cultura, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2009.
- F. Vassalli, L'extrastatualità del diritto civile, in Studi giuridici, Milano, 1960.
- G. Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Torino, 2002.
- F. Wieacher, Storia del diritto privato moderno, Milano, 1980.
- G. Zagrebelsky, la legge e la giustizia, Bologna, 2008.
- V. Zeno-Zencovich, Il contributo storico-comparativistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: una ricerca sul nulla?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005.
- K. Zweigert- H. Kotz, Introduzione al diritto comparato, Volume I: principi fondamentali, Milano, 1998.
- Lewis, la costruzione del Medio Oriente, Roma, 2006.
- P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma, 2006.
- P. Grossi, L'Europa del diritto, Bari, 2007.
- P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001.
- M. Guadagni, Il modello pluralista, Torino, 1996.
- R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei: diritto comparato, Padova, 1967.
- V. Denti, Diritto comparato e scienza del processo, in Riv. Dir. proc., 1979.
- G. Ajani, Il modello post-socialista, Torino, 2008.
- G. Ajani, Diritto dell'Asia Orientale, Torino, 2007.
- G. Alpa, L'arte di giudicare, Bari, 1996.
- B. Amoroso, Rapporto della Scandinavia, Roma, 1980.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- R. F. Antonelli, la legge sulla legislazione ed il problema delle fonti del diritto cinese, in 119 *Mondo cinese 2004*.
- R. Aluffi Beck- Peccoz, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Milano, 1990.
- M. Ancel, Utilità e metodi del diritto comparato, Napoli, 1974.
- R. Bahlul, Prospettive islamiche del costituzionalismo, Milano, 2002.
- V. Barsotti, L'arte di tacere, Torino, 1999.
- V. Barsotti, Privacy ed orientamento sessuale. Una storia americana, Torino, 2005.
- R. Bille, La giustizia costituzionale in America latina, in L. Mezzetti, Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, 2009.
- G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano, vol. I, La costituzione liberale, Torino, 2000.
- Braun, Giudici e Accademia nell'esperienza inglese, Bologna, 2006.
- M. Campanini, Islam e politica, Bologna, 2004.
- W. Canaris, La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, Padova, 2003.
- R. Cavalieri, La legge e il rito: lineamenti di storia del diritto cinese, Milano, 1999.
- Confucio, Dialoghi, Torino, 2006.
- H. El Ehwany, Le nuove leggi egiziane in materia di statuto personale, Torino, 2006.